


Cartelle per email certificata

In caso di indirizzo non valido, deposito dell'atto alla Cdc

FOCUS



PAGINA A CURA DI

Luigi Fruscione

Benedetto Santacroce

■ In due mosse la Pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione (per il contenzioso si veda altro commento in pagina), la notifica degli atti per imprese e professionisti sarà solo via Pec e dal 1° giugno 2016 viene introdotta una nuova procedura nei casi in cui la Pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva.

Il decreto legislativo 159/2015, relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, viene individuato dal legislatore quale strumento di potenziamento della diffusione della posta elettronica certificata (Pec) in un settore particolarmente critico quale quello delle procedure di notifiche degli atti.

La disposizione di cui all'articolo 14 del decreto stabilisce un doppio binario definito in base alla tipologia di destinatario dell'atto; in particolare le notifiche delle cartelle esattoriali in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in Albi o elenchi, avvengono esclusivamente con modalità telematiche.

Invece, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, occorre l'espressa richiesta del contribuente essendo prevista la facoltatività di ricezio-

ne delle cartelle esattoriali attraverso la mail certificata rispetto a quella cartacea. Diverse sono le modalità attraverso le quali l'Agente della riscossione acquisisce gli indirizzi di posta elettronica certificata.

In particolare per imprese e professionisti per i quali si prevede, quale fonte, l'elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad); infatti si stabilisce che la notifica deve avvenire «esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec)».

Per rendere più funzionale ciò il legislatore ha previsto che all'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Ma cosa è previsto qualora l'indirizzo di posta elettronica non risulti valido e attivo? In tal caso la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta saturata anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.

La norma solleva alcune perplessità: il testo, infatti, fa riferimento ai casi di mancata notifica qualora la Pec «non risulti valida o attiva» circoscrivendo, quindi, la procedura di deposito presso la Camera di Commercio a tali due casi; ma cosa si prevede qualora in Ini-Pec non risulti un indirizzo di posta elettronica certificata che il professionista ha attivato?

In tali casi l'Agente per la riscossione, ad esempio, contatterà l'Ordine o il Collegio di appartenenza del professionista oppure ci sono delle azioni di verifica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione di detti indirizzi a Ini-Pec sulla effettiva acquisizione dell'indirizzo e sulla sua comunicazione?

Siccome la norma prevede che il nuovo procedimento di notifica telematica si applicherà dal 1° giugno 2016 sarebbe opportuno che non solo i soggetti tenuti alla comunicazione ad Ini-Pec verificano l'effettivo invio ma che anche i professionisti controllino su [www.https://www.inippec.gov.it/cerca-pec](https://www.inippec.gov.it/cerca-pec) l'effettiva presenza del proprio indirizzo mail.

Per quel che attiene i privati - persone fisiche, a differenza di quanto previsto per imprese e professionisti la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta di ricevere per via telematica l'atto, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le applicazioni



LA PEC NELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI



Provvedimento

• Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (articolo 14 - Dlgs 24 settembre 2015, n. 159)

Cosa prevede

• La notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agente per la riscossione può avvenire, dal 1° giugno 2016, per via telematica con una e-mail all'indirizzo Pec del contribuente;
• Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec);
• Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo o qualora la casella di posta elettronica risulta saturata anche dopo un secondo tentativo di notifica - da effettuarsi da parte dell'Agente per la riscossione decorsi almeno quindici giorni dal primo invio - la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e, al contempo dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata a/r;
• Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque espressa richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

LA PEC NEL PROCESSO TRIBUTARIO



Provvedimento

• Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (articolo 9 - Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156)

Cosa prevede

• L'indirizzo Pec equivale quale elezione di domicilio;
• Indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo Pec del difensore;
• La parte presente in giudizio personalmente e la Pec non risulta da pubblici elenchi allora il ricorrente indica l'indirizzo mail al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni;
• Mancata indicazione della Pec o mancata consegna del messaggio trasmesso alla Pec per cause imputabili al destinatario le comunicazioni avvengono con deposito alla segreteria della commissione tributaria;
• Le notifiche tra le parti private possono avvenire in via telematica secondo le regole di cui al decreto Mef n.163/2013 e ai successivi decreti attuativi

Processo tributario. Le comunicazioni tra le parti

Con la Pec si elegge il domicilio

■ Anche il contenzioso tributario sceglie la Pec (posta elettronica certificata) per tutte le forme di comunicazione tra commissione e difensori.

Il provvedimento normativo sulla revisione del contenzioso tributario esull'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (Dlgs 24 settembre 2015, n. 156) prevede, infatti, delle disposizioni di particolare interesse in materia di comunicazione e notificazione per via telematica effettuate tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (Pec); sul tema, particolarmente rilevante, è il raccordo che va operato con il decreto ministeriale 163/2013 (regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).

Il decreto legislativo stabilisce che i professionisti, che assistono le parti private all'interno di un contenzioso tributario, devono indicare, nell'ambito del ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, il proprio indirizzo email certificato; tale atto è, a tutti gli effetti giuridici, una elezione di domicilio.

Cosa succede però qualora tale indicazione sia omessa? In tal caso il legislatore ha previsto che le comunicazioni siano effettuate esclusivamente presso la segreteria della commissione tributaria; parimenti

si procederà qualora risulti una mancata consegna del messaggio proveniente dalla Ctp o dalla Ctr per causa imputabile al destinatario.

In realtà la norma si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamento sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013) il quale prevede che in caso di errata indicazione dell'indirizzo Pec negli atti difensivi possono essere utilizzati gli elenchi consultabili in Ini-Pec. Si ritiene che una delle cause di mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario possa essere proprio l'errata indicazione della propria Pec nell'ambito dell'atto difensivo: in tale caso, per un principio di gerarchia delle fonti troverà applicazione la disposizione del decreto legislativo ma, in considerazione del fatto che l'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 163/2013 stabilisce l'utilizzo dell'Ini-Pec «al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta certificata», andrebbe valutato un intervento sulla norma di modifica del processo tributario (articolo 16 - bis - Dlgs 546/92).

Ma qual è l'indirizzo Pec che va indicato per le notifiche e le comuni-

cazioni? Per rispondere a tale quesito occorre far riferimento al regolamento sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013), il quale stabilisce che per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi la Pec deve coincidere con quella comunicata ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza e resa disponibile sul pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad).

Ciò significa che qualora la propria Pec non risulti nel pubblico registro non sarà possibile contattare il professionista per il quale si è riscontrata un'anomalia nell'indirizzo Pec da questi indicato nell'atto difensivo.

Appare evidente quindi come i soggetti interessati dalla riforma del processo tributario debbano procedere quanto prima ad una verifica della propria effettiva iscrizione nel registro Ini-Pec al fine di constatarne l'effettiva presenza della propria e-mail certificata e di provvedere, qualora non vi sia, ad informare il proprio Ordine o Collegio di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA